

Scheda n. 423

Linee d'indirizzo sul rapporto scuola-famiglia (Nota 3214/12)

Diritto allo studio - Consigli ai genitori

Il 22 novembre 2012 il MIUR ha emanato le [Linee d'indirizzo "Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa"](#) trasmesse con la Nota prot. n° 3214/12.

Il documento prende le mosse dagli art. 30, 33 e 34 della [Costituzione](#) sottolineando il **ruolo costituzionalmente riconosciuto sia alla famiglia che alla scuola per l'educazione e l'istruzione degli alunni**.

Indica la **normativa primaria** di riferimento specificandola:

nel [DPR n° 416/74](#) con l'ingresso dei genitori nei **consigli di circolo e d'istituto**;

nel [DPR n° 567/96](#) sulla costituzione dei **forum locali e nazionali dei genitori e degli studenti**;

nel [DPR n° 249/98](#) come integrato e modificato dal [DPR n° 235/07](#) che prevedono: il **patto di corresponsabilità educativa genitori/scuola**, lo **Statuto delle studentesse e degli studenti**, che riguarda le infrazioni disciplinari, le sanzioni applicabili e la loro impugnazione e la sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità, e l'**Organo di garanzia regionale**;

nel [D.M. n° 14/02](#) (**Fonags** - Forum Nazionale dei genitori della scuola);

nel [DPR n° 301/05](#) (**Forags** - Forum Regionali dei genitori della scuola).

Si invitano poi le scuole a fare approvare dagli organi collegiali il **Bilancio Sociale** come **strumento conoscitivo** dei servizi offerti dalla scuola e dei **risultati prodotti annualmente** dalla stessa.

Molta importanza viene data alla stipula del **patto di corresponsabilità** che deve essere proposto e sottoscritto dalla scuola e dalla famiglia **all'atto dell'iscrizione** e del quale deve essere data copia alla famiglia stessa.

In esso la scuola si impegna a garantire il servizio d'istruzione sulla base del Regolamento di Istituto e la famiglia si impegna a rispettare il Regolamento ed a collaborare con la scuola nell'educazione e nell'istruzione del proprio alunno **nel rispetto dei rispettivi ruoli**.

OSSERVAZIONI

Il documento, pur essendo **sostanzialmente ricognitivo della normativa precedente**, è importante perchè ne offre una **visione organica e moderna**, puntando sulla necessità che la scuola debba saper offrire alle famiglie annualmente un **Bilancio Sociale**, come avviene in tutte le moderne organizzazioni e perchè le **famiglie** vengono viste non solo come **controparte** contrattuali titolari di diritti e di obblighi, ma **anche come compartecipi del ruolo educativo** dei giovani, specie in un'epoca in cui i giovani sono sollecitati da molte altre agenzie esterne e possono anche subire esempi negativi di bullismo.

Quello che si lamenta è il **mancato riferimento esplicito al POF**, Piano dell'Offerta Formativa, che è lo strumento nuovo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche introdotto obbligatoriamente per ogni scuola con il [DPR n° 275/99](#).

Per gli **alunni con disabilità** alcuni aspetti importanti in materia si rinviengono nella terza parte delle [Linee Guida ministeriali per l'inclusione scolastica del 4 agosto 2009](#).

Alla luce di tutta questa normativa sembra opportuno evidenziare **l'obbligo di leale collaborazione tra scuola e famiglia** che si può sintetizzare ad esempio nei seguenti punti:

Da parte della scuola.

1. La scuola deve informare la famiglia che **nella scuola del primo ciclo** (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) **non esiste un PEI differenziato**, come per la scuola superiore, ma il PEI deve essere **formulato sulla base delle effettive capacità e potenzialità dell'alunno** e la valutazione positiva consegue alla **verifica di progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento dell'alunno** (art. 16 comma 1 L. n° 104/92 - Vedi anche scheda normativa n° 220. [Il PEI differenziato non si applica nella scuola dell'obbligo](#)).
2. **La valutazione** non deve riguardare solo il prodotto dell'apprendimento, ma **anche il processo** di svolgimento dello stesso ([DPR n° 122/09](#)).
3. Tutte le scuole debbono aver chiaro che **tutti gli alunni con disabilità**, se lo richiede la famiglia, **hanno diritto a partecipare alle viste d'istruzione** e, se necessitano di **accompagnatore**, esso non deve essere unicamente l'insegnante per le attività di sostegno, ma **può essere qualunque membro della comunità scolastica**, come precisato dalla [C.M. n° 291/92](#) che ha abrogato circolari contrarie degli anni precedenti. Il Dirigente Scolastico ha l'obbligo, nel contattare le agenzie di viaggio, di assicurarsi che esse garantiscano **mezzi e percorsi accessibili** ([Nota prot. n° 645/02](#)). Inoltre, se l'alunno necessita di accompagnatore, **le sue spese di viaggio del soggiorno non debbono ricadere sulla famiglia**, perchè altrimenti si creerebbe una **discriminazione** rispetto ai compagni che non debbono sopportare questa spesa, discriminazione vietata dalla [L. n° 67/06](#) (vedi in proposito le schede normative n° [380](#), n° [119](#) e n° [13](#)).

Da parte della famiglia.

1. La famiglia ha il **diritto di partecipare attivamente alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI**, mentre ancora in molte scuole la scuola invita la famiglia a sottoscrivere questi documenti precompilati dalla stessa, senza alcuna partecipazione della famiglia.
2. Nelle **scuole superiori** l'adozione del **PEI differenziato deve essere condivisa e formalmente sottoscritto dalla famiglia** nel GLHO, o successivamente ad esso, dopo ampia illustrazione dei docenti alla famiglia della sua opportunità per l'alunno.
3. Anche contro la volontà dei docenti, nella **scuola superiore**, **la famiglia può pretendere un PEI semplificato per obiettivi minimi**; però in tal caso la famiglia deve essere informata che, ai soli fini della valutazione, **l'alunno non verrà considerato con disabilità e potrebbe quindi anche essere bocciato** ([O.M. n° 90/01](#) art. 15 - vedi anche la scheda normativa n° 274. [Chiarimenti sui diversi tipi di programmazione didattica \(PSP\) da inserire nel PEI](#)).
4. **La famiglia non può pretendere il trattenimento dell'alunno in scuola dell'infanzia dopo il compimento del 6° anno d'età**, anche se motivata dal giusto timore che l'alunno nella scuola primaria inizialmente non troverà il clima di certezza che ormai si è realizzato nella scuola dell'infanzia. Infatti **tutte le Circolari sulle iscrizioni non prevedono più le deroghe in tal senso** stabilite da vecchie circolari. L'art. 114 comma 3 del [Testo Unico](#) approvato con D.Lvo n° 297/94 **prevede eccezionalmente una ripetenza solo per gravissimi motivi** di salute o altri gravi motivi. **La situazione di disabilità in sè non può considerarsi grave motivo di salute** perchè altrimenti verrebbe a cadere il presupposto fondamentale per l'inclusione scolastica realizzata in Italia dalla fine degli anni '60.

5. Lo stesso valga per la richiesta di **ripetenza** della 5 classe della scuola primaria, della 3 media e dell'ultimo anno della scuola superiore. Infatti **per il 5 anno della scuola primaria** il [D.Lvo n° 59/04](#) consente la **ripetenza solo in casi eccezionalissimi** che debbono essere ampiamente motivati e con voto favorevole di tutti i docenti della classe, compreso il Dirigente Scolastico; quindi basta un solo contrario per impedire la ripetenza. Quanto alla **mancata presentazione agli esami di 3 media e dell'ultimo anno di scuola superiore** la famiglia deve essere informata che la mancata presentazione agli esami dell'alunno è vero che **comporta per legge la bocciatura** dell'alunno, **ma ciò non significa che egli abbia un diritto automatico alla ripetenza**, poichè essa deve comunque **essere deliberata dal collegio dei docenti** solo in casi eccezionali e con ampia motivazione, sentiti gli esperti socio-sanitari che seguono l'alunno, e comunque per una sola ripetenza ([DLvo n° 297/94](#) art. 192 comma 4).

25/02/2013

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it